



Ministero dell'Istruzione

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTA** la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*”;
- VISTA** la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione*”;
- VISTO** il *Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione*, di cui all’Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante “*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53*”;
- VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante “*Disposizioni per incentivare l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione*”;
- VISTA** la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*”;
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante “*Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di*

Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO** il decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96 recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»*;
- VISTO** il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8*”, ed in particolare l'articolo 6, commi da 5-ter a 5-quinquies;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “*Regolamento recante norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, “*Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, “*Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, “*Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'art. 10,*

comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'art. 2, commi 1 e 3 del medesimo regolamento”;

- VISTA** la nota direttoriale 1° giugno 2016, prot. n. 5952, concernente il *“Supplemento Europass al certificato”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 settembre 2019, n. 774, recante *“Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n.145”*;
- VISTA** la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- VISTO** il Quadro Comune Europeo di riferimento delle lingue del Consiglio d'Europa;
- CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 28 della legge n. 107 del 2015 stabilisce che nel curriculum dello studente sono inserite le informazioni relative al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative svolte anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, effettuate in ambito extrascolastico;
- CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 30 della legge n. 107 del 2015 stabilisce che nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui, la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente;
- CONSIDERATO** che l'articolo 21 del decreto legislativo n. 62 del 2017 dispone che in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione è rilasciato il diploma finale con allegato il curriculum della studentessa e dello studente;
- CONSIDERATO** che il medesimo articolo 21 del decreto legislativo n. 62 del 2017 prevede che il Ministro dell'Istruzione adotti, con proprio decreto, i modelli del diploma e del curriculum della studentessa e dello studente;
- RAVVISATA** la necessità di rivedere il modello di curriculum adottato con il decreto ministeriale 26 agosto 2016, n. 658, recante *“Curriculum dello studente della scuola secondaria di secondo grado”*;
- VISTA** la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi “CSPI”) formulata in data 28 luglio 2020, prot. 7204;
- VISTO** il parere reso dal CSPI sul presente decreto, approvato alla seduta plenaria n. 44 del 8 agosto 2020;
- RITENUTO** di accogliere tutte le richieste formulate dal CSPI, fatta eccezione per la richiesta di modifica della grafica complessiva del “Diploma”, di cui all'allegato A del presente decreto, in quanto la medesima grafica appare coerente con le finalità espresse dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 62 del 2017, nonché

conforme alla grafica che ha finora caratterizzato il Diploma rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo grado di istruzione;

RITENUTO

altresì di rimettere alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del Sistema nazionale di istruzione la definizione delle misure di accompagnamento per l'attuazione del presente decreto;

DECRETA

Articolo 1

(Adozione del modello di diploma finale)

1. È adottato il modello del diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, che attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea.
2. Il modello del diploma finale è riportato nell'allegato A, parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

(Adozione del modello di curriculum dello studente)

1. È adottato il modello del curriculum dello studente, che riporta i dati relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito.
2. Il modello del curriculum è riportato nell'allegato B, parte integrante del presente decreto.

Articolo 3

(Applicazione e implementazione dei modelli)

1. I modelli di cui al presente decreto sono rilasciati a partire dall'anno scolastico 2020/2021.
2. Il Ministero dell'Istruzione, con specifici atti e azioni, accompagna le istituzioni scolastiche nei processi di attuazione del presente decreto.
3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione sono disposte eventuali modifiche e implementazioni dei modelli di cui agli articoli 1 e 2, anche in considerazione dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 107 del 2015 e con riferimento all'attuazione di quanto previsto all'articolo 1 comma 138 della predetta legge.

Il Ministro
On. dott.ssa Lucia Azzolina